



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

20-11
5-1

Reg. Pubbl. N. 429/93

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

DELIBERAZIONE N.

4

Trasmessa alla Sezione del CO.RE.CO. con elenco N.2102

in data **2 APR.** 199

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (D.P.R.285/90)
MODIFICA ARTICOLI.

L'anno millenovecento **novantatre** addi **undici**

del mese di **marzo** alle ore **18.00** nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BROCCHIERO Sergio	SI		SOLARO Daniele	SI	
SOLA Claudia	SI		GOZZARINO Giovanni		SI
VILLOSIO Giovanni Battista	SI		MARCHISIO Giuseppe	SI	
ROVERE Alfonso	SI		BERNARDI Saverio	SI	
DUTTO Livio	SI		DUTTO Giuseppe		SI
PICCO Claudio	SI		RINAUDO Chiaffredo	SI	
PERRONE Angelo		SI	RIBODETTI Rosa Anna	SI	
AIMAR Firmino	SI		ALLISIARDI Renato	SI	
BARRA Anna Maria	SI		RAMONDA Orazio	SI	
FERRERO Michele	SI		ALLINEY Chiaffredo	SI	
			Totale	17	04

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **OLIVA Dr. Alessandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BROCCHIERO Sergio**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. **-4-** dell'ordine del giorno.

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Brocchiero Sergio** nella sua qualità di **Sindaco**
- Partecipa il Segretario Comunale Signor **Oliva Dr. Alessandro**

La seduta è PUBBLICA

— Nominati scrutatori i Signori: _____
il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 legge 8-06-90, n. 142, hanno espresso parere **FAVOREVOLE**

A relazione del Presidente;

Il Presidente illustra l'argomento e si sofferma in particolare sugli articoli modificati.

Il Consigliere Allisiardi Renato fa osservare che è opportuno stabilire il periodo di tempo entro cui costruire la sepoltura (art.36 - 3°comma).

L'Assessore Villosio Giovanni Battista propone di individuare da tre ad un massimo di cinque anni a decorrere dal momento della stipula di contratto di concessione dell'area cimiteriale, il periodo entro cui chiedere la concessione edilizia per la realizzazione della tomba, in caso contrario dovrà essere revocata la concessione ed il terreno ritornerà di proprietà del Comune.

Dopo di che si apre una lunga ed animata discussione, alla fine

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentita la relazione del Sindaco;
- Sentita la discussione avvenuta in aula;
- Sentiti gli interventi;
- Richiamata la deliberazione n.º20 in data 22.04.1991 del Consiglio Comunale con la quale si approvava il "Regolamento di Polizia Mortuaria";
- Visto il D.P.R. 10.09.1990 n.º285 con il quale si approva il "Regolamento di Polizia Mortuaria"
- Preso atto che in sede di attuazione del "Regolamento di Polizia Mortuaria" si sono riscontrati delle necessità di apportare delle modifiche per rendere più fattiva l'attuazione di alcune norme;
- Sentite le modifiche proposte;
- Richiamato l'art.32 della Legge 08.06.1990 n.º142 e l'art.17 dello Statuto Comunale, riguardante competenze del Consiglio;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) Di apportare le modifiche, di cui all'allegato "A" al "Regolamento di Polizia Mortuaria" per i motivi indicati in premessa;

ALLEGATO "A" alla D.C.C. n.° 4 del 11.03.1993.

Comune di Costigliole Saluzzo
Provincia di Cuneo

Modifiche al
Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con D.C.C. n. 20 del 22.04.1991.

Articolo inserito nel Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con D.C.C. n.º20 del 22.04.1991.

CAPO V INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 20 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree comprensivi dei detti oneri.

È data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

Articolo modificato

CAPO V

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art.20 - Inumazioni e tumulazioni Oneri.

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che applicherà, nei confronti dei richiedenti, la tariffa prevista dall'allegato "A" al presente Regolamento e determinata con atto deliberativo della Giunta Municipale.

Le operazioni di tumulazione sono a carico degli interessati e andranno svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti. Il Comune garantisce l'assistenza di proprio personale alle operazioni, per tale prestazione non è dovuto alcun rimborso.

Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

Articolo inserito nel Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con D.C.C. n.°20 del 22.04.1991.

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 22 - Esumazione ordinaria.

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo:

dal 1 Ottobre al 30 Aprile

Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà rinviata.

Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informerà l'ufficio comunale che prenderà le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

Articolo modificato

CAPO VI
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.22 - Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni e di aree per sepolture private ad inumazione, saranno eseguite tutti gli anni nel periodo:

dal 1° Ottobre al 30 Aprile

Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati, a margine dei campi interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere comunicato a mezzo lettera raccomandata A/R ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare l'esumazione avrà ugualmente luogo. Del rinvenimento di oggetti di valore o ricordo durante tale operazione, saranno avvisati i familiari che potranno, rivolgendosi al Custode del Cimitero, provvedere al ritiro di quanto ritrovato.

Articolo inserito nel Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con D.C.C. n.°20 del 22.04.1991.

Art. 26 - Estumulazioni.

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

Articolo modificato

Art.26 - Estumulazioni

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art.86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, N.285.

Le salme estumulate, qualora non si trovino in condizioni di completa mineralizzazione e perciò non ne sia possibile la raccolta in cassette ossario su parere del Coordinatore sanitario, potranno essere inumate:

nel campo cimiteriale denominato "comune" per un periodo di anni cinque, con concessione a titolo gratuito;

nell'area per la costruzione di sepolture a sistema di inumazione individuale per un periodo di anni dieci. La tariffa per la concessione di tale area, prevista dall'allegato "A" al presente Regolamento, verrà individuata con deliberazione di Giunta Municipale.

A carico dei richiedenti saranno comunque applicate le tariffe, concernenti le operazioni di esumazioni ed estumulazioni, quali indicate nel successivo art.27 del presente regolamento;

Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

Articolo inserito nel Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con D.C.C. n.º20 del 22.04.1991.

Art. 27 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate dal comune che ne sostiene l'onere.

Articolo modificato

Art.27 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate dal Comune che applicherà, nei confronti dei richiedenti, la tariffa prevista dall'allegato "A" al presente Regolamento e determinata con atto deliberativo della Giunta Municipale.

Articolo inserito nel Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con D.C.C. n.º20 del 22.04.1991.

CAPO VIII

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

ART. 34 - Concessioni

1. IL comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività: Tombe di Famiglia- Colombari trentenali individuali, Nicchie ossario per la raccolta di resti mortali.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazioni per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le esumazioni ed esumazioni, nonché le norme del D.P.R. 285/90.
4. Le salme destinate alla translazione di cui al comma 1. saranno chiuse in cassette che avranno tutti i requisiti previsti dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

Articolo modificato

CAPO VIII

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art.34 - Concessioni

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività: tombe di famiglia, colombari trentennali individuali, aree trentennali per sepolture private ad inumazione, nicchie ossario trentennali per la raccolta di resti mortali.

2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazioni per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

3. Alle sepolture private di cui al presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni, nonchè le norme del D.P.R. 285/90.

4. Le salme destinate alla traslazione di cui al comma 1) saranno chiuse in casse che avranno tutti i requisiti previsti dall'art.30 del D.P.R. 285/90.

Articolo inserito nel Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con D.C.C. n.°20 del 22.04.1991.

ART.36 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni previste dall'art.34 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente Della Repubblica 21 Ottobre 1975, N. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verificchi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art.98 e 99 del D.P.R. 285/90.

3. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

4. Non può essere fatta concessione di arge per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

5. Le tasse di concessione per le sepolture di cui all'art.34 sono fissate con deliberazione della Giunta Municipale.

6. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie, loculi sono a carico dei privati e/o concessionari.

7. Le concessioni di loculi, nicchie, di aree per la costruzione di tombe di famiglie sono rilasciate con deliberazione della Giunta Municipale e regolarizzate con relativo atto scritto formato ai sensi di legge.

Articolo modificato

Art.36 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni previste dall'art.34 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 Ottobre 1975, N.803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art.98 e 99 del D.P.R. 285/90.

3. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione.

4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

5. Le tasse di concessione per le sepolture, previsti dall'allegato "A" al presente regolamento, ed i criteri da seguire per l'attribuzione di quanto oggetto del 1) comma art.34 - Capo VIII del presente Regolamento, sono fissati con deliberazione della Giunta Municipale.

6. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie, loculi e posti interrati, sono a carico dei privati e/o concessionari.

7. Ogni tipo di concessione è rilasciata con deliberazione della Giunta Municipale e regolarizzata con relativo atto scritto formato ai sensi di Legge.

Articolo inserito nel Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con D.C.C. n.º20 del 22.04.1991.

ART.39 -Diritto di Sepoltura

Le operazioni di cui ai commi seguenti verranno eseguite con le prescrizioni di cui all'Art. 86 del D.P.R. 285/90.
Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale è venuta fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale forno, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Articolo modificato

Art.39 - Diritto di sepoltura.

1. Le operazioni di cui ai commi seguenti verranno eseguite con le prescrizioni di cui all'Art.86 del D.P.R. 285/90.

2. Le nicchie, i loculi ed i posti interrati sono capaci di un solo feretro.

3. Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

4. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni trenta dalla data di tumulazione o inumazione, di collocazione dei resti nel caso di nicchia ossario, della salma per la quale si è ottenuta concessione.

5. Le nicchie ossario ed i posti interrati possono essere concessi esclusivamente a fronte di reale utilizzo.

6. I loculi possono essere concessi anche su richiesta di persone ancora in vita. I criteri per la regolamentazione di tali concessioni verranno definiti con atto deliberativo di Giunta Municipale.

7. Non è contemplata la possibilità di rinnovo dei posti interrati e delle nicchie ossario. I resti in essi raccolti dovranno essere: i primi esumati secondo quanto previsto dal presente Regolamento ed i secondi collocati nell'ossario comune. Nel caso non vi provvedano i familiari, sarà diritto del Comune procedere a tali operazioni così da ritornare in possesso dell'area di terreno o della nicchia ossario date in concessione trentennale.

8. Alla scadenza di concessione dei loculi il Comune rientrerà in possesso di tale forno, riservando però agli eredi la facoltà di rinnovare per ulteriori dieci anni la concessione, dietro versamento di corrispettivo, previsto dall'Allegato "A" al presente Regolamento e determinato dalla Giunta Municipale con proprio atto deliberativo. Nel caso gli eredi non intendano rinnovare la concessione dovranno provvedere ad effettuare regolare estumulazione secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Sarà diritto del Comune procedere ad effettuare tale operazione così da ritornare in possesso del loculo dato in concessione trentennale.

9. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

TARIFFE

Regolamento di Polizia Mortuaria

Tabella 1 - Concessioni

1) Concessione o rinnovo di concessione di aree per sepolture private ad inumazione	£. _____
2) Concessione o rinnovo di concessione di sepolture private a tumulazione individuale (loculi)	£. _____
3) Concessione o rinnovo di concessione di sepolture private a tumulazione per famiglie e collettività (tombe di famiglia)	£. _____
4) Concessione o rinnovo di concessione di aree per costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie e collettività, al metro quadrato	£. _____
5) Concessione o rinnovo di concessione di cellette ossario	£. _____
6) Concessione o rinnovo di concessione di cellette cenerarie	£. _____
7) Concessione per tumulazione provvisoria di feretro	£. _____
a) deposito cauzionale	£. _____
b) canone semestrale di utilizzo	£. _____
8) Tumulazione di persone conviventi con il concessionario o con la sua famiglia	£. _____
9) Tumulazione di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario	£. _____
10) Canone annuale di manutenzione per posto di tumulazione in concessione	£. _____
a) Cimiteo di	£. _____
 a.1. tombe di famiglia a tempo indeterminato	£. _____
 a.2. tombe di famiglia a tempo determinato	£. _____
 a.3. loculi a tempo indeterminato	£. _____
 a.4. loculi a tempo determinato	£. _____
 a.5. cellette ossario	£. _____
 a.6. cellette cenerarie	£. _____
 b) Cimiteo di	£. _____
 b.1. tombe di famiglia a tempo indeterminato	£. _____
 b.2. tombe di famiglia a tempo determinato	£. _____
 b.3. loculi a tempo indeterminato	£. _____
 b.4. loculi a tempo determinato	£. _____
 b.5. cellette ossario	£. _____
 b.6. cellette cenerarie	£. _____
11) Affezione del canone annuale di manutenzione per posto di tumulazione in concessione	£. _____
12) Canone di manutenzione per cellette ossario per resti di Caduti soggetti alle norme della Legge 9 gennaio 1951, n. 204	esonerato
13) Deposito in cimitero cauzionale per esecuzione di opere	£. _____
14) Raggiungimento della maggiore profondità nelle sepolture private ad inumazione in momento successivo alla concessione	£. _____
15) Retrocessione di sepoltura privata a tumulazione non conforme all'art. 76 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (art. 44, 4° comma)	£. _____
16) Concessione area per costruzione sepoltura a sistema di inumazione individuale per salma proveniente da estumulazione ordinaria	£. _____

pari a 20 volte il canone secondo la tariffa in vigore al momento della richiesta

Tabella 2 - Servizi A

1) Trasporto funebre con servizi o trattamenti speciali eseguito da terzi - diritto fisso	£. _____
2) Trasporto funebre con servizi o trattamenti speciali eseguito da terzi - diritto fisso	£. _____
3) Trasporto funebre per altro Comune o per l'estero o proveniente da altro Comune o dall'estero - diritto fisso	£. _____
4) Trasporto funebre da eseguirsi senza utilizzo di carro funebre	£. _____
5) Trasporto funebre eseguito in tutto o in parte a piedi	£. _____
6) Provvista di un locale di individuazione di località per l'inhumazione	£. _____
7) Sosta intermedia al trasporto funebre per la prestazione di onoranze funebri, senza intervento del personale comunale per le operazioni di scarico e carico del feretro	£. _____
8) Sosta intermedia al trasporto funebre per la prestazione di onoranze funebri, con intervento del personale comunale per le operazioni di scarico e carico del feretro	£. _____
9) Sosta di feretri in transito, per ciascuna ora di sosta	£. _____
10) Operazioni di scarico e carico del feretro eseguite da personale estraneo al Comune, su autorizzazione del Sindaco	£. _____
11) Trasferimento di salma, in forma privata, all'abitazione o in altri luoghi per la prestazione di speciali onoranze	£. _____
12) Esumazioni ordinarie	£. _____
13) Estumulazioni ordinarie	£. _____
14) Esumazioni straordinarie	£. _____
15) Estumulazioni straordinarie	£. _____
16) Rimozioni di cassette ossario	£. _____
17) Autorizzazione all'installazione di copritomba o altri elementi sulle sepolture ad inumazione	£. _____
18) Autorizzazione all'installazione di lapidi o scritte o altri elementi sulle sepolture a tumulazione	£. _____
19) Autorizzazione alla costruzione di sepolture private a tumulazione in aree a ciò destinate	£. _____
20) Apertura di sepoltura a tumulazione per ispezione	£. _____
21) Autorizzazione al trattamento di imbalsamazione dei cadaveri	£. _____
22) Servizi di cui ai numeri precedenti effettuati in giorni festivi, maggiorazione del _____%	£. _____
23) Collocamento dei cippi di altezza non superiore ai mt.1 e di croci semplici sia in ferro che in legno	£. _____
24) Collocamento dei suddetti di altezza non superiore a mt.1,20 e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo.	£. _____
25) Collocamento dei suddetti di altezza non superiore a mt.1,50 e di lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine	£. _____
26) Tumulazione di salma	£. _____
27) Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune	£. _____
28) Iniezioni conservative	£. _____

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Provincia di CUNEO

PROT. 2170

cat. cl 7

Costigliole Saluzzo, lì 05.04.1993

Spett.le
U.S.S.L. 63

12037 SALUZZO

OGGETTO: Trasmissione delibera di Consiglio Comunale n.°4 del 11.03.1993. Oggetto: Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 285/90) - Modifica articoli.

Con la presente si trasmette copia della deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto, richiedendo il previsto parere di codesta U.S.S.L. 63.

Si evidenzia che le modifiche apportare con la D.C.C. hanno una valenza puramente pratica, onde rendere più fattiva l'attuazione del Regolamento stesso, mantenendo inalterate le condizioni igienico-sanitarie già approvate da questa U.S.S.L. 63 successivamente inserite nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.°20 del 22.04.1991.

In attesa di riscontro, a disposizione per ogni chiarimento, con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL SINDACO
(Sergio Brocchiero)



REGIONE PIEMONTE
UNITA' SOCIO SANITARIA LOCALE N. 63 - SALUZZO
P.zza XX Settembre, 7 - 12037 Saluzzo
Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Via del Follone, 4
Tel. (0175) 215613

Bovo
1/2

AREA N. _____ SERV. Igiene e Sanità Pubblica
Telefax n. 0175 / 215616


Saluzzo, li 27 APR. 1993

Prot. n. 1526/17/588 P
del 26-04-93

Rif. al foglio n. _____ del _____

OGGETTO: Delibera del Consiglio Comunale
n. 4 del 11.03.4993 -
Regolamento di polizia mortuaria
(D.P.R. 285/90) -
Modifica articolo.

Ill.mo Signor
SINDACO
del Comune di
- COSTIGLIOLE SALUZZO -



In evasione a V/a nota del 5 aprile 1993, n. 2170, con la quale è stata trasmessa a questa U.S.S.L. copia del Regolamento in oggetto, si esprime, dopo esame dello stesso da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, parere preventivo favorevole dal lato igienico sanitario.

Con i migliori saluti.



L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
(Prof. R. RINAUDO)

ap/DM




REGIONE PIEMONTE

7cc

ASSESSORATO SANITÀ
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO REGIONALE DI SANITÀ' E ASSISTENZA

Prot. n° 256 /CO.RE.S.A.



Torino, li 13.12.93

Risposta alla lettera _____

del _____

Allegati n° _____

OGGETTO: trasmissione parere
prat.n. 1823

Comune di

COSTIGLIOLE SALUZZO
(CM)


Per il seguito di competenza, si trasmette, in allegato, copia del parere espresso dalle Sezioni riunite I e V del Consiglio regionale di sanità e assistenza nella seduta del 23.11.93

Si prega di voler inoltrare copia del suddetto parere alla competente Sezione decentrata del CO.RE.CO. nonché alla U.S.S.L. interessata.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(dr. Renzo Vecchiari)


1 m/



REGIONE PIEMONTE
CONSIGLIO REGIONALE DI SANITA' E ASSISTENZA

Seduta SEZIONI RIUNITE I E V


in data 23 novembre 1993



OGGETTO: Prat. 1823 - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO (CN) - Regonamento di polizia
mortuaria (D.P.R. 285/90). Modifica articoli. Delibera C.C. 4 dell'11
marzo 1993.-

PARERE: FAVOREVOLE

Per copia conforme all'originale



In originale firmato:

Il Relatore
Dr. LANGE'

Il Presidente
Dr. GORIA

Il Segretario verbalizzante
SCARFONE

2) Di dare atto che l'allegato "A" fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) Di stabilire che all'atto del rilascio della concessione per le aree cimiteriali da destinare alle sepolture private, la Giunta Municipale dovrà stabilire pure il tempo di decadenza della concessione stessa (massimo cinque anni), entro cui il concessionario dovrà richiedere il rilascio della concessione ad edificare. Qualora in detto termine non venga richiesta la concessione ad edificare il terreno ritornerà di proprietà del Comune e la concessione dell'uso dell'area per la sepoltura, verrà revocata dalla Giunta Municipale.

4) Di autorizzare il Sindaco a richiedere, circa le modifiche apportate al Regolamento di Polizia Mortuaria, il prescritto parere favorevole del Coordinatore dell'Unità Socio Sanitaria Locale (U.S.S.L. 63) e quindi, dopo l'approvazione del CO.RE.CO., ad inviare per i provvedimenti di competenza la presente al CO.RE.SA.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Sezione del CO. RE. CO.
di
con sua nota n.
del
ha chiesto chiarimenti.
Li,
Il Segretario comunale

Chiarimenti del Comune
forniti con nota n.
in data
Ricevuta dalla Sezione del
CO.RE.CO. il
Il Segretario Comunale

IL PRESIDENTE
[Signature]

Il Consigliere
[Signature]

Il Segretario comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
(OLIVA Dott. ALESSANDRO)


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 46 legge 8 giugno 1990, n. 142)



Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di **SALUZZO** in data **5/4/1993** prot. n. **2996** e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li, **26 APR. 1993**

Il Segretario comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
(OLIVA Dott. ALESSANDRO)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 46, legge 8 giugno 1990, n. 142)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno - **2 APR. 1993** all'albo pretorio ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, **18 APR. 1993**

Il Segretario comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
(OLIVA Dott. ALESSANDRO)

PROVVEDIMENTI DEL CO.RE.CO.

ai sensi dell'art. 46 della prima legge 142/90



RIPUBBLICATO DAL 20 DIC. 1993 AL - 4 GEN. 1994
PER 15 gg. CONSECUTIVI -

5 GEN. 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE
(OLIVA Dott. ALESSANDRO)